



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 1131 del 5 dicembre 2018**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Arch. Fernando Russo per RTP Russo Ferdinando (mandataria) e Russo Riccardo – Procedura negoziata per la progettazione esecutiva delle strutture di copertura di alcuni edifici nell'area del Parco Archeologico di Velia nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'area archeologica di Velia – PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, ASSE I – Parco archeologico di Velia, Velia città delle acque, lavori di restauro e valorizzazione. Importo a base di gara euro: 81.722,66. S.A.: MIBACT Segretariato Regionale per la Campania.

**PREC 255/17/L**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 36684 del 10.3.2017 presentata dall'Arch. Fernando Russo per RTP Russo Ferdinando (mandataria) e Russo Riccardo relativamente all'Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva delle strutture di copertura di alcuni edifici nell'area del Parco Archeologico di Velia nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'area archeologica di Velia;

VISTE le censure mosse da parte istante, in particolare con riferimento alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico in quanto “non in possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti (importi dei lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare insufficiente)”. L'RTP sostiene invece di aver dimostrato il possesso dei requisiti economico-finanziari mediante un fatturato globale superiore a quello minimo richiesto nonché di essere in possesso, in proprio, del requisito richiesto per la classe e categoria E.22 ritenendo che le prestazioni professionali svolte prima dell'introduzione del DM 143/2013 di cui alla categoria I/d ex L. 149/1949, sono di fatto nella loro effettiva realizzazione equivalenti a quelli previsti nell'attuale categoria E.22;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19.7.2017;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali, preliminarmente, precisa che la procedura in esame era finalizzata a individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva delle strutture di copertura di alcuni edifici nell'area del Parco Archeologico di Velia nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'area archeologica di Velia, procedura peraltro conclusasi in data 26.07.2017 giusta formulazione di aggiudicazione da parte della commissione di gara. Evidenzia, inoltre, la stazione appaltante che l'avviso esplorativo abbia subito una rettifica in data 7.9.2016 con riferimento all'oggetto dell'appalto in questione laddove indica che la tipologia dei lavori è l'edilizia e l'ID. delle opere è la E.22 parametri Qb III 01-02-03-04-05-06-07-08-09;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", all'articolo 8, relativo alla «Classificazione delle prestazioni professionali», dispone che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al decreto stesso è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e che per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 ad esso allegata;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella Delibera Anac del 21.2.2018, n. 138 recante Linee guida n.1 – "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017" con la quale, in considerazione delle modifiche intervenute con il decreto correttivo al Codice dei contratti su taluni aspetti rilevanti, l'Autorità ha ritenuto di dover aggiornare quanto già definito con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, includendo anche le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente del 14.12.2016;

CONSIDERATO che con riferimento alla definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, nelle sopracitate Linee guida viene evidenziato, tra l'altro, che: "si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida";

RILEVATO quindi che nel caso in esame risulta che la stazione appaltante nel proprio avviso esplorativo abbia indicato quale tipologia di lavori: l'edilizia e quale ID opere la E. 22 facendo rinvio, coerentemente a quanto contenuto nella allegata tabella Z-1 del D.M. del 31.10.2013, n. 143 e che, secondo quanto previsto già nella L. n. 143 del 1949 nonché nel D.M. del 18.11.1971 e da ultimo nell'allegato al D.M. del 17.6.2016, le rispettive ex categorie I/b e I/e trovano corrispondenza nella attuale E.22;

VERO E' che per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, in caso di incertezze nella comparazione in relazione all'identificazione delle opere, deve in ogni caso prevalere il contenuto oggettivo delle stesse e che le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare;

RITENUTO che, nel caso in esame, nonostante possa sembrare essersi compiuta da parte della stazione appaltante una valutazione eccessivamente formale in ordine alla comparazione circa



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

l'identificazione delle opere in sede di esame delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, il rischio di una lesione al principio del favor participationis non appare comunque essersi concretizzato considerato il numero di istanze pervenute (nel numero di quarantatré) e ritenute ammissibili dalla stazione appaltante (nel numero complessivo di trentotto),

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nell'ambito dell'esercizio della propria discrezionalità valutativa, l'operato della stazione appaltante sia stato conforme.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2019

Il segretario Maria Esposito

Formato pdf 229 kb